

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3782 del 07/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 994/2015 del Comune di Castelfranco Emilia. Rif. Prat. SINADOC n. 4745/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3895 del 07/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).**

Rif. Prot. SUAP n. 994/2015 del Comune di Castelfranco Emilia.

Rif. Prat. SINADOC n. 4745/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 21/11/2015 la Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa, avente sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Emilia Ovest n. 70, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 2/12/2015 con prot. n. 103842/9.13;

In data 4/2/2016, con nota prot. n. 1998, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 21/3/2016 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 4724;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazioni meccaniche su componenti di acciaio e ghisa;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 15A del DPR 203/88, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 403 del 8/5/2002;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Castelfranco Emilia, prot. n. 24353 del 20/4/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 8356 del 10/5/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 48795 del 6/9/2016, che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena in data 21/3/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Castelfranco Emilia al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 27454 del 6/5/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Arpae Modena, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 6549 del 15/4/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare il corrispondente titolo ambientale precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa per l'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 7/10/2016 con scadenza al 7/10/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelfranco Emilia;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali	Comune di Castelfranco Emilia
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelfranco Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Castelfranco Emilia, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA, nell'impianto di Castelfranco Emilia, Via Emilia Ovest 70, svolge attività di lavorazioni metalmeccaniche tramite centri di lavoro a controllo numerico e macchine tradizionali. Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione (progetto di separazione delle acque bianche dalle nere):

- le acque meteoriche dei piazzali e dei pluviali confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria bianca;
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici, previo trattamento depurativo con depuratore a fanghi attivi ad ossidazione totale, sono convogliate in acque superficiali mediante rete fognaria nera;

- ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e le acque le acque di spurgo delle torri evaporative sono classificabili come “acque reflue industriali”.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico n. 11F/2009, prot. n. 8517 del 15/03/2010 rilasciata dal Comune di Castelfranco Emilia alla ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA, per l'impianto di Castelfranco Emilia Via Emilia Ovest 70;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Castelfranco Emilia al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 27454 del 6/5/2016, che richiama il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Arpae Modena, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 6549 del 15/4/2016;

## D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. SPA, per l'impianto di Castelfranco Emilia Via Emilia Ovest 70, a scaricare in acque superficiali le acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici e le acque di spurgo delle torri evaporative, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, nel corpo idrico denominato Canale Chiaro di Valbona, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Entro 20 giorni dalla data di rilascio dell'AUA, la ditta dovrà presentare il progetto definitivo dell'impianto di depurazione dei reflui domestici che intende realizzare, corredato dei dati tecnici di dimensionamento e di un cronoprogramma che indichi i tempi di realizzazione dello stesso. L'impianto dovrà essere ultimato e funzionante entro il 28 Febbraio 2017.

2) Lo scarico, una volta attivato, dovrà essere conforme ai limiti prescritti nella tabella D della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/03. Il pozzetto di prelievo campioni posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione “depuratore a fanghi attivi ad ossidazione totale” dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo.

3) Relativamente ai reflui domestici, inoltre, nei primi sei mesi di attivazione dello scarico dovranno essere eseguiti almeno tre autocontrolli sia delle acque in ingresso che in uscita dal depuratore aziendale.

I rapporti di prova dovranno essere inviati all'ARPAE di Modena Ufficio SAC e all'ARPAE Distretto Area Centro. Successivamente, l'autocontrollo dovrà avvenire con periodicità annuale.

L'azienda inoltre dovrà eseguire tutte le operazioni di manutenzione periodiche e straordinarie necessarie al fine di mantenere nel tempo la massima efficienza di trattamento del sistema.

4) Nella fognatura pubblica di Via Cartiera, dedicata all'allontanamento delle acque meteoriche, non potranno confluire scarichi di natura diversa se non adeguatamente trattati. Pertanto, qualora la ditta intenda recapitare in detto manufatto fognario acque reflue domestiche, dovrà preventivamente trattarle in un adeguato impianto da individuarsi, per la tipologia di scarico, tra quelli indicati nella tab. B allegata alla Delibera Regionale n. 1053/03.

5) Lo scarico industriale costituito dallo spurgo delle torri evaporative dovrà rispettare i limiti contenuti nella Tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. per scarichi industriali in acque superficiali. Dovrà essere eseguito un

autocontrollo annuale di tali acque eseguendo, oltre all'analisi chimica, anche il saggio di tossicità. Il rapporto di prova dovrà essere inviato all'ARPAE di Modena Servizio SAC e Distretto Area Centro, unitamente ad una dichiarazione circa i quantitativi di prodotti antialga e disincrostanti utilizzati.

6) Gli scarichi costituiti dalle sole acque meteoriche delle coperture non dovranno rispettare alcun limite; nel caso in cui vi sia il contributo di reflui costituiti ad esempio da di lavaggio pavimenti degli stabili aziendali, queste essendo classificate, reflui industriali, dovranno rispettare i limiti di concentrazione fissati nella tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato ARIA

Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa, svolgente attività di lavorazioni meccaniche su componenti di acciaio e ghisa, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Emilia Ovest n. 70.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 21/3/2016 con prot. n. 4724, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

1	I Linea torni
2	II Linea torni
3/1	Rettificatrice
3/2	Rettificatrice
4	III Linea torni
5	I Tempra a induzione
6	I Tempra a induzione
7/B	Soffiaggio pezzi
10	Dentatrici
11/B	Lavapezzi soffiaggio
12	IV Linea torni

- la installazione dei nuovi punti di emissione:

13	Lavapezzi Rep. 2
14	Aspirazione magazzino tempr

- il seguente consumo di materie prime:
  - emulsione per tempr acciaio diluito all'8% 4.380 kg/anno
  - emulsione per torni e rettifiche diluito al 3% 22.050 kg/anno
  - detergente per lavatrice diluito al 5% 75 kg/anno
  - passivante per lavaggio diluito al 4% 200 kg/anno
  - sgrassante passivante diluito al 4% 100 kg/anno

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 24353 del 20/4/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 8356 del 10/5/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti di abbattimento proposti relativamente ai punti di emissione n. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 10 e 12 non risultano conformi alla miglior tecnologia disponibile, ma sono strutture comunque utili alla mitigazione delle emissioni;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Emilia Ovest n. 70, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - I° LINEA TORNI

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a tasche		

### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - II° LINEA TORNI

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 3/1 - RETTIFICATRICI

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 3/2 - RETTIFICATRICI

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - 3° LINEA TORNI

Portata massima	3.600	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – 1° TEMPRA A INDUZIONE

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – 2° TEMPRA A INDUZIONE

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 7/B - SOFFIAGGIO LAVAPEZZI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - DENTATRICI

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a tasche		

PUNTO DI EMISSIONE N. 11/B - LAVAPEZZI - SOFFIAGGIO

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – 4° LINEA TORNÌ

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima del camino	9	m
Durata	21,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Nebbie Oleose + Materiale Particellare	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u> Filtro a tasche		

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - LAVAPEZZI REP2

Portata massima	Tiraggio naturale	
Altezza minima del camino	9	m
Durata	14,5	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 – ASPIRAZIONE MAGAZZINO TEMPRA

Portata massima	Tiraggio naturale	
Altezza minima del camino	9	m
Durata	2	h/g
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale Particellare	10	mg/Nmc

- CT Rep1 (514 KW) (impianto termico civile < 3MW alimentato a metano) (\*)

- CT Rep2/3 (1256 KW) (impianto termico civile < 3MW alimentato a metano) (\*)

(\*) I generatori di calore, sebbene esclusi dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono comunque tenuti al rispetto dei seguenti valori limite, riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espresse come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espresse come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

(\*\*) Tali limiti di emissione si intendono automaticamente rispettati se viene utilizzato gas metano o GPL.

## Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 13 e 14 (portata, materiale particellare, ammoniaca e SOV come C-org. Totale) su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

### PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con IRSA 4030)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/B, 10, 11/B, 12, 13 e 14.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta O.M.G. di Messieri Odoardo & C. spa (Imp. v. Emilia Ovest n. 70) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta OMG di Messieri Odoardo & C. S.P.A., nello stabilimento di Castelfranco Emilia, Via Emilia Ovest 70, svolge attività di lavorazioni metalmeccaniche tramite centri di lavoro a controllo numerico e macchine tradizionali, sia in periodo diurno che notturno.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: sorgenti interne legate alle lavorazioni meccaniche e sorgenti esterne rappresentate dagli impianti posti in facciata nord dello stabilimento costituiti da aspiratori, pompe di rilancio e torre di raffreddamento; un’ulteriore sorgente di rumore diurna è rappresentata dalle operazioni di carico-scarico con carrelli elevatori elettrici, e relativo traffico veicolare indotto, nell’area cortiliva;
- le sorgenti di rumore relative alle lavorazioni di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- la ditta è inserita all’interno di una classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione pari a 70 dBA in periodo diurno e 60 dBA in periodo notturno;
- i ricettori sensibili più prossimi allo stabilimento sono individuati in n. 2 ricettori abitativi:

il ricettore A è posto, in direzione nord, ad una distanza compresa tra 25 e 65 m dalle sorgenti della facciata nord dello stabilimento;

il ricettore B, in direzione est, è posto a 10 m dalle facciate dell’azienda prive di sorgenti esterne;

- i livelli sonori misurati mostrano il superamento dei valori limiti assoluti di immissione di zona e differenziali per i ricettori considerati;

## C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico (datata maggio 2015) della ditta OMG S.P.A. in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in cui, visti i superamenti dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, si propone la realizzazione di interventi di bonifica e ad interventi ultimati dovrà essere effettuata un'indagine fonometrica di collaudo acustico al fine di verificare l'efficacia degli interventi realizzati;

considerato che con nota prot. n. 16406 del 22/12/2015 ARPA Sez. Provinciale di Modena Distretto Area Centro – Modena richiedeva una integrazione della valutazione acustica che descrivesse le opere eventualmente già attuate e, nel caso, comprendesse la verifica strumentale post operam della rumorosità prodotta dall'attività;

viste le integrazioni presentate dalla ditta OMG di Messieri Odoardo & C. S.P.A. ricevute dal SUAP in data 10/03/2016 prot. n. 15726;

visto il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 48795 del 6/9/2016, che richiama il parere favorevole con condizioni sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE MODENA, Distretto Area Centro-Modena in data 21/3/2016 e rileva la necessità che gli interventi di bonifica siano realizzati entro il 2016;

## D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Castelfranco Emilia in Via Emilia Ovest 70 – foglio 50, mappale 119, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta OMG di Messieri Odoardo & C. S.P.A., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa e nella relazione integrativa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, a condizione che gli interventi di bonifica descritti vengano attuati nel più breve tempo possibile e comunque vengano conclusi non oltre dicembre 2016 ed alle ulteriori seguenti condizioni:

1) Dovrà essere effettuata una indagine fonometrica di collaudo acustico successiva alla realizzazione degli interventi di bonifica previsti, corredata di un'analisi spettrale del rumore e riferita alle massime condizioni d'esercizio di tutte le sorgenti sonore caratterizzate nello studio preliminare, che dovrà certificare il rispetto dei valori definiti dalla normativa vigente; la suddetta indagine dovrà essere trasmessa a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Centro Modena e al Comune di Castelfranco Emilia.

2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.

4) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**